



**ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19
NEL SETTORE EDILE**

In riferimento al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* del 14 marzo 2020 e alle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e più restrittive misure disposte dal Governo o dalla Regione Siciliana

Doc. agg. al 19/03/2020

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Scopo	4
3. Misure di prevenzione di tipo organizzativo e tecnico- gestionale	6
4. Procedura di gestione casi COVID-19	8
4.1 Procedura di gestione casi sintomatici COVID-19 in azienda.....	9
4.2 Procedura di gestione casi positivi COVID-19	9
5. Dispositivi di protezione individuale.....	9
6. Distanze interpersonali	10
7. Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro	11
8. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS/RLST	12
9. Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	12
10. Modalità di accesso dei fornitori esterni.....	12
11. Disposizioni finali.....	13

1. Premessa

Il presente Protocollo viene sottoscritto tra Assessorato del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia, Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Ugl, Sicindustria e Confapi, e ANCE Sicilia con la finalità di condividere e fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19.

Il documento, nel richiamare le disposizioni contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020 e nelle indicazioni / disposizioni emanate dalla Regione Siciliana e dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, per quanto riguarda la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, assume quale parte integrante dello stesso il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 cui si fa esplicito riferimento e di cui si riportano le principali disposizioni previste:

- "La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione";
- "È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività";
- "Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali".

Tutto ciò premesso, si stabilisce che

Le imprese adottano il presente protocollo e le istruzioni operative in esso contenute all'interno dei luoghi di lavoro e applicano le misure di precauzione di seguito elencate, aggiuntive e/o integrative delle disposizioni richiamate in premessa, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

La Regione /Assessorato garantisce, per quanto di sua competenza, l'applicazione del presente Protocollo, anche mediante l'attivazione delle Aziende sanitarie provinciali e dei servizi ispettivi preposti ai controlli, al fine di coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro.

Le parti concordano, altresì, sull'esigenza/necessità di avviare a livello territoriale confronti di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione delle misure, costituita con i rappresentanti delle parti sociali che sottoscrivono il presente protocollo, anche mediante richieste di monitoraggio alle Prefetture.

2. Scopo

In attuazione delle misure previste dal D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 e fatto salvo quanto indicato nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, le presenti procedure di indirizzo, sono state redatte al fine di codificare le misure da intraprendere per ridurre la diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08. Destinatari del presente documento sono i datori di lavoro, i lavoratori e tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono con precisi ruoli e/o responsabilità all'interno del cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le misure indicate nel presente documento vanno intese quali misure integrative/aggiuntive al documento generale "*Istruzione operativa per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*".

Per quanto riguarda la gestione clinica / sorveglianza sanitaria dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, si rimanda alle indicazioni / disposizioni emanate dalla Regione Siciliana e dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi., compresa l'attività di vigilanza che viene svolta dagli Enti di cui all'art. 13 del suddetto decreto

Per ogni impresa/azienda presente in cantiere, dovrà essere espressamente individuato il nominativo di una persona, che possa assicurare la presenza giornaliera in cantiere, incaricata della verifica del rispetto delle misure sotto indicate. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare la valutazione dei rischi nel cantiere, che tenga conto del rischio Covid-19. Nei cantieri ove è presente il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, questi, dopo avere acquisito dalle imprese la valutazione del rischio riferita al Covid-19, provvederà ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento individuando apposite procedure che tengano conto del rispetto delle misure sotto indicate e valutando variazioni al cronoprogramma dei lavori in modo da sfalsare quanto più possibile spazialmente/temporalmente le attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro, al fine di assicurare minori commistioni/interferenze tra i lavoratori in cantiere. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura azione di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese, il Direttore dei Lavori ed il Committente/Responsabile dei Lavori, valutando l'eventuale coinvolgimento di ulteriori figure preposte alla sicurezza nel cantiere e assicurando idonea informazione a RSU ed RLS, ai fini della comunicazione/informazione delle azioni intraprese e per valutare le eventuali condizioni che siano di ostacolo alla prosecuzione di una o più lavorazioni in cantiere.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori valuta se le misure aggiuntive per il controllo della diffusione del covid-19 nei cantieri edili possano rientrare nella valutazione dei costi della sicurezza.

3. Misure di prevenzione di tipo organizzativo e tecnico- gestionale

- Il datore di lavoro organizza e programma le attività di lavoro dei lavoratori non impiegati in cantiere quali personale amministrativo, personale tecnico, personale dell'ufficio gare, dell'ufficio preventivi, dell'ufficio contabilità, magazzino, ecc., in modo da favorire modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza e, comunque, favorendo ed incentivando le ferie ed i congedi per tutti i lavoratori non strettamente indispensabili ai cantieri in corso;
- Vengono sospese le attività aziendali quali sopralluoghi, rilievi, attività amministrative non strettamente indispensabili ai cantieri in corso, ed in ogni caso nel rispetto del Protocollo Nazionale;
- Deve essere assicurato che i lavoratori siano formati/informati, sui rischi specifici correlati al Covid-19 e sulle modalità di utilizzo delle mascherine FFP2/FFP3, prima dell'ingresso in cantiere; a ciascun lavoratore deve essere fornita copia delle indicazioni di cui all'allegato 1; il medesimo documento dovrà essere affisso all'ingresso del cantiere e in corrispondenza delle aree comuni degli apprestamenti igienico – sanitari (bagni, docce, spogliatoi, etc.), insieme ai depliant/poster informativi predisposti dalle autorità istituzionali e reperibili sul portale istituzionale del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp>);
- Il datore di lavoro fornisce a tutti i lavoratori, oltre ai DPI previsti di norma per le lavorazioni previste in cantiere, anche una maschera di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2/FFP3, o secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legge n. 18/2020, da impiegare nel caso in cui la distanza interpersonale di 1 metro non possa essere garantita;
- Gli spostamenti collettivi dei lavoratori dovranno essere quanto più possibili limitati; nel caso di utilizzo dello stesso automezzo, dovranno essere utilizzate di dispositivi di sicurezza suddetti e dovrà essere garantito un frequente ricambio d'aria nell'abitacolo;
- Deve essere vietato il raggruppamento dei lavoratori durante le pause;

- In tutte le circostanze in cui non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, come principale misura di contenimento, è fatto obbligo l'utilizzo di mascherine FFP2/FFP3:
 - In presenza ravvicinata di altri lavoratori;
 - Durante le lavorazioni eseguite in squadra;
 - Durante gli spostamenti nelle aree di cantiere;
 - Durante la permanenza nelle aree comuni, quali spogliatoi, bagni, docce, fermo restando il divieto assoluto di permanenza oltre il tempo strettamente necessario.
- Il datore di lavoro organizza le squadre di lavoro necessarie per le lavorazioni di cantiere, evitando rotazioni nella composizione delle squadre, prediligendo ove possibile il lavoro individuale e riducendo al minimo il numero di maestranze per squadra;
- Devono essere razionalizzati gli ingressi nelle aree comuni, gestendo gli accessi in modo da assicurare la presenza di massimo 3 lavoratori a turno negli spogliatoi;
- Deve essere previsto un piano di pulizia giornaliera degli apprestamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, docce, ...), degli uffici di cantiere e dei luoghi comunque frequentati dai lavoratori; nello specifico deve essere previsto un piano di pulizia programmata ad ogni turno di lavoro, e comunque almeno una volta al giorno prima dell'ingresso dei lavoratori nell'area di cantiere. Ai fini dell'abbattimento della carica virale, è consigliabile un primo lavaggio con detergente neutro ed un secondo lavaggio con ipoclorito di sodio;
- Deve essere assicurata la pulizia delle attrezzature di lavoro impiegate in cantiere almeno una volta al giorno e comunque alla fine di ogni turno di lavoro, avendo particolare cura per le parti a contatto con le mani (maniglie, imbracature, zaini, impugnature di attrezzature, utensili manuali); è fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare appositi guanti individuali prima di far uso di attrezzature comuni;
- I mezzi dell'impresa edile (autovetture, bus, furgoni, mezzi da lavoro, etc), devono essere puliti giornalmente, assicurando l'uso contemporaneo al numero minimo di lavoratori necessario per la lavorazione/attività; i

lavoratori, durante tali attività, avranno sempre l'obbligo di indossare le mascherine FFP2/FFP3 e dovranno assicurare il ricambio d'aria nell'abitacolo;

- Le attività programmate di pulizia e sanificazione dovranno essere annotate in appositi registri giornalieri, indicanti, tipo di apprestamento /attrezzatura /mezzo, data di disinfezione, operatore che ha condotto l'attività e indicazione dei prodotti utilizzati;
- Idonei prodotti disinfettanti o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori; i lavoratori dovranno effettuare la pulizia delle mani subito dopo l'accesso in cantiere, a conclusione di ogni fase di lavoro e comunque frequentemente durante l'intera giornata lavorativa.

4. Procedura di gestione casi COVID-19

Si premette che:

- 1) La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti o confermati), nonché l'individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare ai Servizi di Epidemiologia delle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.
- 2) L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate (nota Garante della Privacy del 02/03/2020)
- 3) I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa (nota Garante della Privacy del 02/03/2020).

Ciò premesso di seguito si riportano alcune raccomandazioni per la gestione dei lavoratori negli all'interno dell'azienda a seconda dei casi che si possono presentare.

4.1 Procedura di gestione casi sintomatici COVID-19 in azienda

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre maggiore di 37,5 °C, tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale.

L'azienda dovrà immediatamente procedere all'isolamento del caso sintomatico e ad avvertire il proprio medico di base o contattare il numero regionale 800 45 87 87 e deve attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato l'azienda il Datore di lavoro dovrà provvedere alla sanificazione dei locali.

4.2 Procedura di gestione casi positivi COVID-19

Nei casi in cui il Datore di lavoro riceve comunicazione di caso confermato COVID-19 di un lavoratore adotta le seguenti misure di intervento:

- a. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 14 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- b. Interdizione delle aree di lavoro fino all'avvenuta pulizia e sanificazione eseguita secondo le disposizioni previste al paragrafo 4.5

Il personale sanitario dell'ASP territorialmente competente contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria secondo il D.lgs. 81/08), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ASP territorialmente competente che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto) quale misura prioritaria ed immediata.

5. Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella presente istruzione operativa è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi


motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e secondo quanto previsto dall'art. 16 del DL 18/2020;
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- d) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

6. Distanze interpersonali

Al fine di ridurre il più possibile l'assembramento tra i lavoratori, i Datori di lavoro, dopo aver applicato le misure di riduzione del personale secondo quanto previsto precedentemente, adottano le seguenti misure:

- A) Verificano se tutte le attività lavorative possono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, quale principale misura di contenimento del virus.
- B) Laddove non fosse possibile rispettare tale distanza di sicurezza, forniscono ai lavoratori di strumenti di protezione individuale (mascherina filtrante FFP2 o FFP3, o quanto previsto dall'art. 16 del DL 18/2020, e guanti monouso) e autorizzano distanze minori di un metro.



C) Favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

7. Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro

Al fine di ridurre il rischio di contagio ogni azienda dovrà prevedere un **protocollo di pulizia e sanificazione periodica**:

- a) Ogni lavoratore provvede alla pulizia del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e pronti all'uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell'arco della giornata, ogni operatore pulirà la postazione prima dell'utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato uno spruzzino personale con il nome indicato mediante apposizione di etichetta;
- b) I servizi igienici vengono disinfettati utilizzando appositi detergenti e al minimo una volta al giorno (prima dell'ingresso o dopo l'uscita dei lavoratori);
- c) Le aree break vengono disinfettate dopo il periodo di fruizione definito in base all'organizzazione delle pause e prevede la pulizia anche dei distributori automatici, (per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti), per assicurare la disinfezione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore;
- d) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- e) Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica delle attrezzature di cantiere e di tastiere, schermi touch, mouse degli uffici con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- f) L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

In caso di affidamento a terzi dei servizi di pulizia il datore di lavoro trasmette le indicazioni sopra riportate alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi e verificare il rispetto delle disposizioni.

Ogni azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute

secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

8. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS/RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo e Allegati I).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica è assicurata a seguito di indicazioni del Medico competente, e, come previsto dal Protocollo Nazionale del 14 marzo 2020: *"non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio"*.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nelle attività di integrazione delle misure di regolamentazione legate al COVID- 19.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

9. Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

10. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Vedasi par. 3 del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020”

11. Disposizioni finali

Potranno essere emanate ulteriori misure e/o indicazioni operative in riferimento alla specificità dei luoghi di lavoro, precedentemente concordate con RSU, RLS/RLST, RSPP, Medico Competente, ove previsto.

Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali o nazionali più specifiche.


ALLEGATO 1 – SINTESI INFORMATIVA AI LAVORATORI

MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEI CANTIERI EDILI



**E' FATTO DIVIETO L'ACCESSO A PERSONE CON
SINTOMI QUALI FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5 °C),
RAFFREDDORE O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI
QUARANTENA O RISULTATI POSITIVI AL VIRUS**

NORME COMPORTAMENTALI IN CANTIERE



**MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO
DURANTE TUTTA LA PERMANENZA IN
CANTIERE**



QUANDO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 / 3:

- IN PRESENZA RAVVICINATA DI ALTRI LAVORATORI ;
- DURANTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE IN SQUADRA;
- DURANTE GLI SPOSTAMENTI NELLE AREE DI CANTIERE;
- DURANTE LA PERMANENZA NELLE AREE COMUNI, QUALI SPOGLIATOI, BAGNI, DOCCE



**LAVARSI LE MANI SUBITO DOPO L'ACCESSO IN CANTIERE, A
CONCLUSIONE DI OGNI FASE DI LAVORO E COMUNQUE
FREQUENTEMENTE**



**SONO VIETATI RAGGRUPPAMENTI
DURANTE TUTTA LA GIORNATA LAVORATIVA.**

**SE DURANTE L'ATTIVITÀ UN LAVORATORE PRESENTASSE:
SINTOMI DI FEBBRE, TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE:**

- **SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA**
- **ALLONTANARSI IMMEDIATAMENTE DAGLI ALTRI LAVORATORI**
- **AVVISARE IL PREPOSTO O IL DATORE DI LAVORO**
- **CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO**